



Seet. n. 8039/06

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE TREDICESIMA

nella persona del giudice unico Dott. Maria Gabriella MENNUNI
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 566/2004 R.G.
promossa da:

[REDACTED] elettivamente domiciliato in Via Rossetti,
17 - MILANO, presso e nello studio dell'avv. REZZONICO
MATTEO che lo rappresenta e difende;

ATTORE

contro:

COND. [REDACTED]

CONVENUTO CONTUMACE

in punto a:

"130051 - Comunione e Condominio, impugnazione di delibera
assembleare - spese condominiali"



CONCLUSIONI

Il procuratore dell'attore chiede e conclude:

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ex art. 1137 C.C. l'attore in epigrafe conveniva in giudizio il condominio di [redacted] viale [redacted] chiedendo che venisse annullata la delibera assembleare 2.12.03, con la quale gli erano state addebitate pro quota le spese arretrate di riscaldamento, a decorrere dalla gestione 98/99, nonostante che la sua unità fosse stata distaccata dall'impianto centralizzato sin dal 1998.

Benché ritualmente evocato in giudizio il convenuto condominio è rimasto contumace.

Ritenuta la causa di natura documentale il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando termini di legge per il deposito di memoria conclusiva.

Motivi

Parte attrice ha dichiarato che il condominio convenuto, con delibera successiva a quella impugnata, ne ha modificato il piano di riparto delle spese stralciando l'importo relativo alle gestioni precedenti, già poste a carico dell'attore, al quale non è stato addebitato più alcunché a titolo di spese di riscaldamento.



Al giudice non resta che prenderne atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere.

In considerazione del comportamento della convenuta, che non ha posto in esecuzione la delibera e che alla prima assemblea utile successiva ha modificato il piano di riparto si ritiene di dover compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in data 23/06/2006 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Milano.

il Giudice Dott. Maria Gabriella MENNUNI

